



MUNICIPALITÀ 1
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO

Direzione Municipalità
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA N°4 del 15.01.2018

Oggetto: istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di traffico in Rampe Brancaccio per lavori stradali.

Tipologia: chiusura temporanea al transito veicolare.

Strade interessate: RAMPE BRANCACCIO

IL DIRIGENTE

- premessso
- che Rampe Brancaccio è inserita nell'elenco delle strade secondarie di pertinenza della Municipalità;
 - che il SAT Municipalità 1 ha previsto un intervento di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di alcuni dissesti lungo la percorrenza della strada;
- considerato
- che l'intervento impegnerà tutta la sede stradale e che pertanto è necessario interdire il transito veicolare;
 - che i lavori avranno durata dal 22 Gennaio al 9 Febbraio 2018;
- visto
- il parere positivo della Conferenza Permanente dei Servizi per i lavori stradali espresso con verbale n°1;
 - il verbale di sopralluogo del 21 Dicembre 2017;
- ritenuto
- che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti consequenziali di competenza.
- Letto
- il D.L. vo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

istituire il seguente dispositivo di traffico temporaneo per i lavori in questione:

- chiusura al transito veicolare di Rampe Brancaccio, tratto compreso tra Via Vetriera e Piazzetta Mondragone, dalle ore 8:00 del 22/01/18 alle ore 18:00 del 09/02/18, ad eccezione dei mezzi di emergenza e soccorso, mezzi dei residenti e veicoli speciali.

La ditta incaricata osserverà tutte le prescrizioni dettate dalla normativa vigente circa la sicurezza stradale e provvederà ad apporre idonea segnaletica. Al termine dei lavori la ditta dovrà ripristinare lo stato dei luoghi preesistente ivi compresa la segnaletica orizzontale e verticale, relativamente ai dispositivi di circolazione vigenti.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi nulla.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Aurino